



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 DEL 03-09-2014

Oggetto: ADESIONE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2014 – ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 10.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	CURTI Laura	Si	
4	ALBERTI Edoardo	Si	
5	SAINI Liliana	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MARINO Dr. ENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ADESIONE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2014 - ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. X/2207 del 25 luglio 2014, la Giunta Regionale ha approvato, per l'anno 2014, l'attivazione di:

- iniziative per l'emergenza abitativa finalizzate a sostenere le famiglie in situazione di grave disagio economico per il pagamento dell'affitto,
- iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione;

Considerato che il Comune di Sovico non può partecipare alle iniziative per favorire la mobilità nel settore della locazione, in quanto la partecipazione è consentita ai Comuni ad alta tensione abitativa (delibera CIPE n. 87/2003) ed ai Comuni considerati e classificati ad alta tensione abitativa e a fabbisogno abitativo critico, elevato ed in aumento, da provvedimenti di programmazione regionale (Del. G.R. n. 12324 del 07.03.2003);

Considerato pertanto che, per la motivazione sopra delineata, il Comune di Sovico parteciperà esclusivamente al fondo sostegno per grave disagio economico;

Dato atto che, per quanto attiene il contributo per il sostegno delle famiglie in situazione di grave disagio economico per il pagamento dell'affitto, lo stesso può essere richiesto dai seguenti soggetti, aventi lsee-Fsa fino ad € 9.500,00:

- a) conduttori che nell'anno 2014 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale,
- b) soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del c. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998;
- c) altri beneficiari di cui all'art. 3 All. 1 della D.G.R., il cui contributo, se spettante, deve essere erogato direttamente al proprietario;

Dato atto, altresì, che i soggetti di cui al punto precedente devono possedere:

- a) la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione Europea,
- b) la cittadinanza di un altro stato, purché siano in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 – disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno – ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo; devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia;

Rilevato che, ai sensi della predetta D.G.R., i Comuni devono adottare e pubblicare i bandi, ricevere e istruire le domande, erogare i contributi ed effettuare i relativi controlli, e concorrere con una quota non inferiore al 40% calcolata sui fondi regionali trasferiti;

Rilevato, altresì, che i Comuni devono comunicare alla Regione Lombardia l'adesione al Fondo e istituire lo sportello affitto dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014;

Visto l'allegato bando relativo all'istituzione dello sportello comunale per il sostegno al grave disagio economico anno 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario aderire al Fondo e istituire lo sportello affitto grave disagio economico dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014 e concorrere con risorse proprie in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione dalla Regione;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di istituire, come stabilito dalla D.G.R. n. X/2207 del 25 luglio 2014, lo sportello affitto grave disagio economico – anno 2014 - con decorrenza dal 15 settembre al 31 ottobre 2014;
2. Di dare atto che il Comune di Sovico concorrerà con proprie risorse in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione dalla Regione Lombardia;
3. Di dare atto che la quota parte comunale del contributo di cui al precedente punto 2 sarà impegnata con determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale e che la stessa quota trova copertura nel Bilancio di Previsione 2014 al Cap. 8290;
4. Di approvare il bando ed il relativo allegato, con il quale viene istituito lo sportello affitto grave disagio economico, che fa parte integrante della presente deliberazione;
5. Di comunicare alla Regione Lombardia il presente provvedimento che costituisce formale adesione al Fondo grave disagio economico anno 2014.

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Allegati: - schema bando;
- pareri

“Bando”

COMUNE DI SOVICO

ISTITUZIONE SPORTELLI COMUNALI PER IL FONDO SOSTEGNO AL GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014

Art. 1 Sportello 2014

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. del 03.09.2014, è istituito lo “SPORTELLI COMUNALI per il fondo sostegno al grave disagio economico 2014”, al fine di erogare contributi per ridurre nell'anno 2014 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata che utilizzano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge 431/1998 in forza di regolari contratti.

Art. 2 Finalità

La Regione Lombardia mette a disposizione risorse aggiuntive a quelle dei Comuni per ridurre nell'anno 2014 l'incidenza del canone sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998. Le condizioni di accesso e i criteri di erogazione del contributo sono individuati in relazione alla situazione economica dei nuclei familiari ai sensi delle disposizioni del presente atto.

Art. 3 Soggetti beneficiari in situazione di Grave Disagio Economico

1. Possono richiedere il contributo:
 - a. i conduttori che nell'anno 2014 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale;
 - b. i soggetti che occupano l'unità immobiliare e sono sottoposti a procedura esecutiva di rilascio per finita locazione, a condizione che siano in regola con quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000 e con le disposizioni del co. 6 dell'art. 6 della legge n. 431/1998.
2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere:
 - a. la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell'Unione europea;
 - b. la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - disciplina dell'ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l'idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.
3. I richiedenti di cui al punto 1 non devono avere un Isee-fsa superiore a € 9.500,00.
4. Ai conduttori con Isee-fsa dichiarato inferiore al canone di locazione rilevabile dal contratto il contributo può essere erogato previa dichiarazione da parte dei Servizi Sociali comunali

attestante la situazione di grave difficoltà economica, come previsto al successivo art. 9, punto 2.

5. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. n. 223/1989¹

6. Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare.

7. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all'atto dell'erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

8. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione.

Art. 4

Altri soggetti beneficiari

1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all'atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:

- a. di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati;
- b. che il canone di locazione annuo corrisponda alla media dei canoni di locazione applicati su libero mercato per alloggi di tipologia equivalente;
- c. che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell'unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario;
- d. attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell'unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi;
- e. che l'unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione;
- f. di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio.

2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art. 2, che per effetto della riduzione dell'ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale.

3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario.

Art. 5

Soggetti esclusi dal beneficio

1. Non possono richiedere il contributo di cui all'art. 2 i nuclei familiari conduttori:

- a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;

¹ "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso Comune".

- b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto;
- c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- d. che hanno ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- e. che hanno ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente art. 3;
- f. che hanno rilasciato nell'anno 2014 l'unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione.

Art. 6

Entità ed erogazione del contributo

1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo differenziato fisso pari a:
- a. € 2.000,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa non superiore € 5.500,00=;
 - b. € 1.500,00 per conduttori con un valore ISEE-fsa compreso tra € 5.500,01 ed € 9.500,00.
2. Il Comune, espletate le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo, comunica al locatore l'importo a lui erogabile in via diretta, a scomputo del canone di locazione annuo dovuto dall'inquilino beneficiario del contributo, a condizione che dichiari di non aggiornare il canone per una annualità, non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza. Il Comune deve tendere a favorire la stipula tra le parti di accordi contrattuali a canone concordato.
3. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione da parte del locatore entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 2, il Comune dispone l'erogazione diretta al conduttore.
4. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le risorse assegnate alla misura risultassero insufficienti, potrà proporzionalmente ridurre l'importo del contributo.

Art. 7

Criteri per la determinazione della situazione economica

1. La situazione economica è espressa dall'ISE -fsa (Indicatore della Situazione Economica).
2. L'ISE-fsa è determinato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISRfsa) con l'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni.
- L'**ISR-fsa** è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al **31.12.2013**:
- i redditi indicati nella tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98;
 - i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221 con le modalità di cui al successivo comma del medesimo art. 3;
 - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purchè certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l'anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali;
 - la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2013 pari al 4,38 sul patrimonio mobiliare.
- Da questi redditi si detrae:
- 1) l'importo dell'imposta netta IRPEF per l'anno 2013;

2) spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate;

3) le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro 2.582 annui, se effettivamente pagate.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, co. 1 bis del d.p.c.m. n. 221/999 e s.m.i. per l'abitazione in locazione.

L'**ISP-fsa** è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati nella Tabella 1 allegata al d.lgs. n.109/98 e s.m.i. e all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. n. 221/1999 e s.m.i., con le modalità ivi previste e con esclusione delle franchigie di cui al co.1, lett a) e b) dello stesso art. 4.

Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di € 5.165,00=.

La somma dei valori patrimoniali, di cui ai commi precedenti, è quindi moltiplicata per il coefficiente 0,05.

3. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l'ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

Art. 8

Presentazione della domanda

1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE FINO AL 31 OTTOBRE 2014.

2. La domanda può essere presentata:

a. al Comune nel cui territorio è ubicata l'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;

b. ad un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) se convenzionato con il Comune;

c. ad altro soggetto se convenzionato con il Comune;

d. ai soggetti abilitati alla stipula della Convenzione nazionale, di cui all'art. 2 della legge n.431/1998, fermo restando l'obbligo di certificazione e trasmissione della domanda mediante CAAF se convenzionato.

3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al bando comunale adottato conformemente al presente atto.

4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell'anno 2014 presentano una sola domanda.

5. Il soggetto che riceve la domanda e gli allegati (Comune, CAAF o altro soggetto convenzionato con il Comune) deve prestare l'assistenza necessaria per la sua corretta compilazione, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restando la responsabilità del dichiarante.

6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate solo dal Comune e da un CAAF.

7. Il soggetto che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l'elenco di tutta la documentazione.

Art. 9

Informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003

1. I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 7:

a. devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto;

b. sono raccolti dai soggetti competenti, Comuni e CAAF ed altri soggetti se convenzionati e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo e per le sole finalità connesse e strumentali previste dall'ordinamento;

c. possono essere scambiati tra i predetti enti e soggetti o comunicati al Ministero delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti.

2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l'istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.

3. Il Comune e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati.

Art. 10 Controlli

1. Le presenti disposizioni sono rivolte al Comune.

L'azione di controllo opera nell'ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l'ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l'erogazione del contributo ai beneficiari.

Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l'ottenimento del contributo in oggetto **devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune**, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000.

Si rammenta che per effetto dell'art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.

2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della erogazione del contributo.

Nel caso di soggetti richiedenti il contributo con ISE-fsa inferiore al canone di locazione, il Comune procede alla erogazione del contributo spettante se:

a) le condizioni di grave disagio economico del nucleo familiare sono conosciute dai Servizi Sociali per effetto di precedente valutazione o presa in carico;

b) nella fase di controllo i Servizi Sociali riscontrano condizioni economiche del nucleo familiare non difformi da quelle dichiarate.

I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione.

Le verifiche e i riscontri per i **controlli specifici** possono essere orientati verso:

a) Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità.

Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell'alloggio condotto in locazione, ed altro.

b) Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità.

Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro.

In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

Il Comune deve in ogni caso sottoporre a **controllo a campione** un numero minimo (N), pari al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo (N) non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato.

3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente.

Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale.

Come previsto sempre dall'art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

Spetta al comune la competenza all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione per la violazione dell'articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all'introito di tali sanzioni.

4. L'efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi.

Nei 90 giorni successivi al termine di chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione il numero di controlli avviati su casi specifici. Entro un anno dall'adozione del decreto regionale di determinazione dell'importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l'entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli.

A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione con la nota riepilogativa prevista al successivo art.11, l'importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente rispetto all'impiego delle risorse premiali.

5. Ai sensi dell'art. 4, co. 8 del d.lgs. n. 109/98, e s.m.i, i Comuni comunicano al Ministero delle Finanze i nominativi dei beneficiari dell'intervento economico integrativo dell'affitto e dei componenti i relativi nuclei familiari, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità definite dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento.

La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

Ai fini dell'attuazione dei controlli predisposti dalle Amministrazioni Comunali preposte, il cittadino dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, ai sensi del co. 7, art. 4 del d.lgs. n. 109/1998.

Art. 11 Procedure comunali

1. I Comuni svolgono le procedure per l'individuazione degli aventi diritto al contributo e la sua erogazione.

2. Tutti i Comuni devono:

a) comunicare alla Regione formale adesione al Fondo, confermando la disponibilità al cofinanziamento, e istituire lo sportello affitto *grave disagio economico* dal 15 settembre fino al 31 ottobre 2014;

b) garantire la trasmissione dei dati secondo le modalità previste dalla Regione;

c) erogare il contributo previa verifica della completezza della domanda e degli allegati, dei casi che presentino indizi di inattendibilità, nonché verifica della registrazione del contratto o l'avvenuta richiesta di registrazione;

d) rendicontare l'avvenuta erogazione dei contributi attraverso la procedura informatica e con successiva nota riepilogativa che rappresenti la volontà dell'ente anche in ordine ai fondi recuperati per effetto dei controlli di cui all'art. 9.

La nota riepilogativa è atto amministrativo ufficiale di accertamento, rendicontazione e monitoraggio delle risorse impiegate, in base al quale la Regione mette a disposizione le risorse necessarie per integrazioni e conguagli riferiti all'anno in corso. Tale atto è preordinato anche all'individuazione delle risorse da trasferire allo Sportello affitto per l'anno successivo.

Art. 12
Procedure informatiche

1. La Regione dal 15 settembre 2014 mette a disposizione dei Comuni, dei CAAF se convenzionati ed altri soggetti se convenzionati una procedura informatica, per agevolare l'accesso agli interventi, ridurre i tempi di erogazione e costituire un archivio informatico dei beneficiari.

2. L'accesso alla procedura consente:

a. la predisposizione della domanda e degli allegati previsti dal bando e il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione degli stessi, con l'indicazione dell'ISEE-fsa, dell'idoneità o non idoneità della domanda ad ottenere il contributo a carico della Regione e del Comune;

b. l'archiviazione delle domande e dei dati in esse contenuti;

c. la formulazione degli elenchi degli aventi diritto e delle relative quote di contributo riconosciute ;

d. la rendicontazione on-line delle erogazioni avvenute nonché la stampa dei rendiconti;

e. l'effettuazione di simulazioni per verificare le condizioni di idoneità per l'accesso al contributo;

f. la raccolta di dati informativi sui contratti di locazione.

3. La procedura garantisce la sicurezza degli accessi al database regionale e di trasmissione dati, nonché la possibilità per gli operatori abilitati di modificare la password di accesso alla procedura al fine di mantenere elevati livelli di sicurezza.

4. Gli operatori comunali e dei CAAF sono responsabili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 della protezione dei dati personali e, pertanto, dovranno porre la massima cura nella conservazione e nell'utilizzo delle password di accesso.

Art. 13
Trasferimento risorse ai Comuni

1. La Regione, a chiusura del procedimento di raccolta dati, provvederà alla determinazione dei contributi e al trasferimento, con atto dirigenziale, dei relativi fondi ai Comuni aderenti.

2. I Comuni erogheranno il contributo ai beneficiari individuati, al termine degli adempimenti previsti dal presente allegato.

FONDO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014
MODULO DIDOMANDA

Il sottoscritto/a

- sesso M F

- codice fiscale.....

- data di nascita.....

- comune di nascita.....

- provincia di nascita

- stato estero di nascita

- comune di residenza.....

- provincia di residenza CAP

- indirizzo (via e n.civico).....

- cittadinanza

- stato civile

- telefono.....

CHIEDE

di poter beneficiare del contributo a valere sul FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014, finalizzato al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2014, previsto dalla DGR n. 2207/2014, a tal fine

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:

- di essere alla data di presentazione della domanda titolare di contratto di locazione con decorrenza in data e con scadenza in data
- di aver/non aver ricevuto disdetta per il giorno.....;
- che il contratto di locazione non è stato risolto a seguito di procedura esecutiva di sfratto;
- che il contratto è registrato o in corso di registrazione;
- che il contratto è stato stipulato in data e registrato in data, con estremi di registrazione e del versamento dell'imposta dell'anno in corso..... (in caso di opzione per la cedolare secca indicare data ed estremi del versamento da mod. f24);
- che il contratto di locazione è relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, sita in Lombardia e occupata alla data di apertura del presente bando a titolo di residenza esclusiva o principale da parte del dichiarante, del suo nucleo familiare anagrafico e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- di essere residente in questo Comune alla data di presentazione della domanda;
- di essere residente sul territorio di Regione Lombardia dal (solo per cittadini extracomunitari);

- di essere residente sul territorio italiano dal (solo per cittadini extracomunitari);
- di esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo (solo per cittadini extracomunitari);
- che nessun componente del nucleo familiare indicato ha ottenuto l'assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici;
- che nessun componente del nucleo familiare indicato è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- di non aver ottenuto l'assegnazione di unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale, salvo i casi previsti all'art. 3 dell'allegato 1 alla DGR n. 2207/2014;
- di non aver ottenuto l'assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti all'art. 3 dell'allegato 1 alla DGR n. 2207/2014;
- che nessun componente del nucleo familiare indicato ha già presentato altra domanda di contributo;
- di aver/non aver beneficiato della detrazione per il canone di locazione nella dichiarazione IRPEF dell'anno 2013 per un importo pari a euro:

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ALLOGGIO

Superficie Categoria catastale

Tipo contratto:

stipulato ai sensi della l. 431/98 a proprietà indivisa
 canone moderato

Figura del proprietario:

Persona fisica Aler
 Società Comune
 Cooperativa Altro ente

Cognome, Nome/Ragione Sociale proprietario.....

Codice fiscale/Partita Iva.....

Indirizzo..... Tel

- Affitto annuo come risultante dal contratto vigente
- Numero complessivo di contratti idonei e registrati per l'anno 2014:
- Periodo di vigenza in mesi dei contratti per l'anno 2014:

NUCLEO FAMILIARE

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CODICE CONDIZIONE	CODICE PARENTELA

- nel nucleo familiare sono presenti n.soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (Condizione 2)
- nel nucleo familiare sono presenti n. anziani ultra sessantacinquenni in casa di riposo (Condizione 1)
- nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori (SI/NO)
- nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (SI/NO)
- numero totale di nuclei familiari che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione della domanda:
- numero totale di persone che occupano l'alloggio in locazione alla data di presentazione della domanda:

SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Redditi da lavoro autonomo	
Redditi da lavoro dipendente	
Redditi da pensione	
Altri redditi	
Patrimonio mobiliare	
Patrimonio immobiliare	

- numero di componenti con redditi da lavoro dipendente o assimilati:
- numero di componenti con redditi da pensione:
- numero totale di componenti con redditi dal lavoro autonomo:
- numero totale di componenti con altri tipi di reddito:.....;

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il sottoscritto chiede che l'eventuale contributo sia corrisposto mediante bonifico intestato a presso la banca....., IBAN:

Da compilare solo se dichiarazione resa dal delegato per conto del dichiarante

DATI ANAGRAFICI DEL DELEGATO

Cognome, Nome: Codice fiscale:

Comune o Stato Estero di nascita:..... Data di nascita:.....

Residente a

Tel:

Il sottoscritto dichiara infine di essere a conoscenza delle norme che istituiscono il FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO 2014 e di possedere tutti i requisiti di partecipazione in esso indicati, nonché la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Data

IL DICHIARANTE

.....
(firma leggibile)



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 114 DEL 03/08/2014 avente ad oggetto:

**ADESIONE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO – ANNO 2014 –
ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO.**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-
2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA:

Favorevole

Addì, 28.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Dr.ssa Patrizia Laura Rossi)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì, 28.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 11 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 11 SET. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 11 SET. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

